

N. 51512/2024 V.G.



CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione *ex* L. n. 89/2001, promosso

DA

1) AMATO Giuseppe (MTAGPP79C09B602I)

2) AMOROSO Roberto (MRSRK175H190089A)

3) BONFIGLIO Paolo (BNFPLA80P22E573B)

4) CARMALLERI Giuseppe (CMMGPP68T18L378E)

5) D'ELIA Ignazio (DLEGNZ81S14G273P)

6) FARRUGLIA Cristian (FRRCS181L20AO89Y)

7) GIARDINA Salvatore (GRDSVT170P19B602I)

8) INSALACO Walter (NSLW1R78B30B602O)

9) MAIO Davide (MAIDVD72B02C351N)

10) PROFETA Fabio (PRFFBA71D18E573K)

11) TIRANNO Calogero (TRNCGR75C08L219N)

rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Magliocchetti

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- PARTE RESISTENTE -

letto il ricorso presentato in data 9.10.2024, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001 e s.m.i.;

rilevato che i ricorrenti chiedono l'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio amministrativo, in materia di pubblico impiego, dai medesimi promosso (unitamente ad altri), tutti risultati non idonei all'esito delle prove scritte del concorso interno a 1400 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, al fine di ottenere l'annullamento dell'elenco degli ammessi agli orali, pubblicato in data 17 dicembre 2015, il riconoscimento del loro diritto all'ammissione in graduatoria e il risarcimento dei danni subiti;

rilevato che tale giudizio (r.g.n. 2961/2016) è iniziato con ricorso depositato dinanzi al Tar Lazio il 10.3.2016 ed è stato definito con sentenza n. 2285/2024 pubblicata il 6.2.2024, che ha rigettato il ricorso, compensando le spese, in ragione della particolarità della vicenda;

ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso (la sentenza è divenuta definitiva, per mancata impugnazione, il 6.9.2024 e, quindi, il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 L. n. 89/2001 non era ancora scaduto alla data di presentazione del ricorso, scadendo l'11.11.2024);

considerato, in ordine all'ammissibilità della domanda in relazione all'esperimento dei rimedi preventivi, che dagli atti emerge che i ricorrenti hanno depositato istanze di prelievo in data 30.9.2016 e 13.10.2020 (docc. 15 e 19), la prima delle quali più di sei mesi prima che fosse trascorso il termine di durata ragionevole, fissato in tre anni per il primo grado dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (art. 1-ter, comma 3);

considerato che il giudizio presupposto si è protratto per anni 7, mesi 10, giorni 27, e, dunque, detratti i tre anni di cui al citato art. 2, comma 2-bis, vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 4, mesi 10, giorni 27, arrotondati ad anni 5 (inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001), non risultando stasi processuali imputabili ai ricorrenti;

ritenuto che sia equo quantificare l'indennizzo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ogni anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, e, segnatamente, dell'esito sfavorevole del giudizio presupposto, della sua non peculiare complessità, della presentazione di istanze di prelievo, manifestazioni di interesse alla decisione e fissazione udienza, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti, in mancanza di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite da ciascun ricorrente a causa del ritardo; misura che si reputa di ridurre a € 200,00 per ogni anno, in ragione del numero dei ricorrenti del processo presupposto, superiore a cinquanta (art. 2-bis, comma 1-bis – diminuzione fino al 40 per cento), e dell'integrale rigetto della domanda (art.

2-bis, comma 1-ter – diminuzione fino a un terzo), e di aumentare a € 240,00 per ogni anno successivo al terzo fino al quinto (art. 2-bis, comma 1-ter – incremento fino al venti per cento). Spetta, pertanto, a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 1.080,00 (200,00 x 3 + 240,00 x 2), oltre interessi legali dalla domanda;

ritenuto che non spetti la chiesta rivalutazione monetaria, stante il carattere indennitario e non risarcitorio dell'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione (cfr. Cass. ord. 17.4.2023 n. 10096; Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass. 2.2.2007 n. 2248);

considerato che le spese processuali vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori, scaglione di riferimento fino a € 5.200,00, valori medi, trovando applicazione il principio secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c., sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Cass. ord. 26.6.2023 n. 18166; Cass. ord. 28.1.2021 n. 1833, in tema di equa riparazione); non può riconoscersi l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.M. 55/2014 per il numero dei soggetti assistiti, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, cui è stato riconosciuto il medesimo *quantum*, senza che la difesa congiunta abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa (Cass. ord. 25.9.2023 n. 27203, in tema di equa riparazione);

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al Ministero dell'economia e delle finanze di pagare, senza dilazione, in favore dei ricorrenti, la somma di € 1.080,00 ciascuno, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

ingiunge altresì al Ministero dell'economia e delle finanze di rifondere ai ricorrenti le spese del procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 473,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.

Roma, 29.10.2024

Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -